



## CONSULTA PROVINCIALE DEGLI STUDENTI DI FERMO

### REGOLAMENTO

#### Art. 1

##### Istituzione e sede

È istituita la consulta provinciale degli studenti (C.P.S.) di Fermo prevista ai sensi del D.P.R. 156/99 e **D.P.R. 29 novembre 2007, n. 268** - Regolamento recante modifiche ed integrazioni al D.P.R. 10 ottobre 1996, n. 567, concernente la disciplina delle iniziative complementari e delle attività integrative nelle istituzioni scolastiche.

Il comma 1 dell'art. 6 del D.P.R. 567/96 è stato completamente sostituito dal Regolamento di modifica.

La Consulta è costituita da due Rappresentanti degli studenti per ciascun istituto e scuola di istruzione secondaria superiore della Provincia di Fermo. La Consulta degli studenti ha sede in Ascoli Piceno, presso i locali destinati dal Dirigente dell' Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo di Ascoli Piceno nello stesso stabile dell' Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo di Ascoli Piceno. sito in Via Dino Angelini, 22.

#### Art. 2

##### Autonomia

La C.P.S. è autogestita dagli studenti, persegue le sue finalità, progetti ed attività in maniera libera ed indipendente, ma coerenti con le finalità formative istituzionali. La C.P.S. riconosce nell' Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo di Ascoli Piceno - *Ufficio Studi* - il principale interlocutore per un supporto tecnico e logistico, per le attività di organizzazione e gestione dei lavori della Consulta.

#### Art. 3

##### Finalità

La Consulta Studentesca è un organo che ha il compito innanzitutto di favorire e valorizzare, secondo il principio di sussidiarietà orizzontale e verticale l'ideazione e la realizzazione di iniziative ed attività progettuali che nascono dagli studenti, singoli e associati, che abbiano un contenuto educativo, formativo e culturale.”

#### Art. 4

##### Organi della Consulta

La C.P.S. lavora attraverso i seguenti organi: l'Assemblea, la Presidenza e la Vicepresidenza, il segretario, il Consiglio di Presidenza, l'Organo di Garanzia

#### Art. 5

##### L'Assemblea

Partecipano all'Assemblea due studenti per ogni istituto secondario superiore della Provincia di Fermo, regolarmente eletti nei collegi della scuola di appartenenza. La

partecipazione di persone esterne su esclusivo invito del Consiglio di Presidenza è solo a titolo consultivo. L'Assemblea si riunisce con cadenza mensile, presso i locali dell' Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo o, per richiesta del 50% + 1 dei rappresentanti, presso diversa sede, su convocazione del Dirigente dell' Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo, per la prima seduta, per richiesta del Consiglio di Presidenza legittimata dal visto del Presidente con notificazione del Dirigente dell' Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo di Ascoli Piceno per le altre sedute. In sede plenaria il Consiglio di Presidenza propone ai membri dell'Assemblea i progetti e le attività della Consulta; tali progetti, redatti in articoli, sono sottoposti, previo dibattito, al voto dei componenti. L'Assemblea ha potere propositivo; può presentare, per proposta di uno solo dei suoi componenti, i progetti articolati al Consiglio di Presidenza, il quale, previo esame di conformità con quanto dispone il presente statuto, li propone all'Assemblea che vota la loro approvazione. L'Assemblea elegge i rappresentanti degli studenti nell'Organo di Garanzia provinciale, previsto dal D.P.R. 249/98, art.5, comma 4.

#### Art. 6

##### Il Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è composto da tre rappresentanti degli studenti, per il distretto di *Fermo* eletti dall'Assemblea secondo le modalità di voto previste all'art. 11. E' coordinata dal Presidente della Consulta, anch'esso eletto dall'Assemblea. Il Consiglio di Presidenza propone l'ordine del giorno dei lavori dell'Assemblea al Presidente, che lo inserisce nella comunicazione di convocazione della C.P.S. da inviare alle scuole. Il Consiglio di Presidenza, in luogo dell'Assemblea può formulare proposte, esprimere pareri, assumere decisioni e deliberare per la realizzazione di tutte le iniziative e le attività previste dal D.P.R. 567/96 e successive modificazioni ed integrazioni. Il Consiglio di Presidenza ha incarico annuale. Al fine di garantire la continuità dei lavori della Consulta, il Consiglio di Presidenza rimane in carica fino all'elezione del nuovo Consiglio e del suo Presidente e in ogni modo per un periodo non superiore a tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico successivo all'elezione. I componenti del Consiglio di Presidenza della Consulta che hanno terminato il curriculum scolastico o non sono stati rieletti nel proprio istituto, possono essere nominati dalla Consulta, per non più di un anno scolastico in qualità di collaboratori.

#### Art. 6 bis

##### Qualifica del ruolo ex studente

Gli ex studenti, referenti della CPS, dalla scadenza del mandato e pre ulteriori due anni potranno collaborare direttamente alle attività della consulta stessa senza diritto di voto e senza il rimborso delle spese.

## **Art. 7** **La Presidenza**

### Comma 1 - Il Presidente

Il Presidente è eletto dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 11. Il Presidente coordina e modera l'Assemblea. Cura, insieme con il Consiglio di Presidenza, la funzionalità amministrativa della C.P.S.. Convoca, in accordo con il Consiglio di Presidenza, l'Assemblea plenaria. La carica del Presidente dura due (2) anni, ai fini della continuità vige quanto previsto per il Consiglio di Presidenza all'art. 6.

In caso di dimissioni o di impossibilità nello svolgere le normali funzioni, dichiarata dal Presidente, l'incarico sarà assolto dal Vicepresidente. Nel caso in cui il Vicepresidente rifiuti l'incarico, si procederà ad una nuova elezione.

### Comma 2 - Il Vicepresidente

Il Vicepresidente coadiuva il Presidente della C.P.S. nello svolgimento delle sue funzioni ed esercita, su delega od in caso di assenza od impedimento dello stesso, le funzioni vicarie.

Il Vicepresidente è eletto dall'Assemblea secondo quanto previsto dall'art. 11 ed è il candidato che riceve il maggior numero di preferenze dopo il Presidente. Sostituisce il Presidente nelle funzioni in caso di sua assenza. La carica di Vicepresidente dura un anno, ai fini della continuità vige quanto previsto per il Consiglio di Presidenza all'art. 6.

In caso di dimissioni o impossibilità nello svolgere le normali funzioni di Vicepresidente, l'incarico sarà affidato allo studente che aveva ottenuto il maggior numero di voti dopo il Vicepresidente al momento della sua elezione.

### Comma 3 - Il Segretario

Il Segretario della C.P.S. nominato dal Presidente fra i membri effettivi, ha il compito di redigere e sottoscrivere, assieme al Presidente, i verbali delle plenarie della Consulta. La carica di segretario dura un anno; ai fini della continuità vige quanto previsto per il consiglio di presidenza.

Il verbale deve essere letto ed approvato dalla Consulta nella seduta successiva.

## **Art. 8** **Commissioni di lavoro**

### Comma 1 - Istituzione

La C.P.S. organizza la sua attività mediante l'istituzione, temporanea per specifici problemi, di commissioni di lavoro a carattere istruttorio, alle quali possono partecipare tutti i Rappresentanti della Consulta.

Le commissioni hanno funzione ispettiva, consultiva, propositiva.

### Comma 2 - Funzioni delle Commissioni

Le Commissioni hanno la capacità di:

- a) formulare mozioni e proposte di deliberazione da proporre alla Consulta;
- b) chiedere agli Uffici competenti, altri Organi, enti territoriali e istituzioni scolastiche informazioni e notizie inerenti gli argomenti in trattazione;
- c) proporre, sulla base di una relazione obbligatoria scritta, i lavori prodotti dalle commissioni, all'Assemblea plenaria che procederà all'approvazione;
- d) autoregolamentare lo svolgimento dei propri lavori.

## **Art. 9** **Il Referente della C.P.S.**

Il referente della C.P.S. è il principale tramite tra la C.P.S. e l'Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo di Fermo, le Istituzioni, le Agenzie del Territorio e gli Enti Locali. Il referente collabora con gli studenti per garantire la funzionalità operativa della C.P.S.. Partecipa, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto, a tutte le riunioni e le attività della Consulta.

## **Art. 10** **Le Associazioni**

La Consulta Provinciale degli Studenti favorisce e promuove la collaborazione con le associazioni studentesche e gli ex studenti, fermo restando le autonomie decisionali, organizzative, della C.P.S. tutelate dal presente statuto all'art. 5.

Tutte le iniziative della CPS possono essere promosse e divulgate tramite circolari all'interno degli istituti rivolte a tutti gli studenti previa autorizzazione dell'Ufficio V Ambito Territoriale Ascoli Piceno – Fermo

## **Art. 11** **Modalità di voto**

Le modalità di voto per qualsiasi carica elettiva della C.P.S. sono le seguenti:

- Hanno diritto di voto tutti i componenti dell'Assemblea regolarmente designati dalle scuole di appartenenza;
- La votazione ha validità in prima convocazione quando sono presenti il 50% + 1 dei componenti, o, in seconda convocazione, con almeno i 3/4 dei componenti;
- Il voto è segreto;
- Non sono ritenuti validi i voti espressi per delega;
- La votazione del Presidente è valida quando in prima convocazione partecipano i 2/3 dei componenti. Qualora in prima convocazione non si raggiunga la maggioranza, la votazione richiede per la sua validità, in seconda convocazione, la maggioranza semplice (50% + 1 dei presenti).

## **Art. 12** **Organo di Garanzia**

E' istituito l'Organo di Garanzia della C.P.S. di Fermo di cui all'art. 5 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti. La regolamentazione e la disciplina di tale organo è affidata al Consiglio di Presidenza della C.P.S.. L'Organo di Garanzia è competente a giudicare quanto stabilito all'art. 14.

## **Art. 13** **Disposizioni generali**

Le cariche elettive di cui agli artt. 6, 7, 8 non possono essere ricoperte contemporaneamente.

Le attività della C.P.S. devono, pena l'illegittimità, essere conformi a quanto previsto dal presente Statuto.

## **Art. 14** **Assenze e comportamenti**

L'Assemblea ha una durata minima di due ore. Al termine di ogni attività della C.P.S. sono consegnati agli attestati che certificano la presenza dello studente alla riunione.

Nel caso in cui un Rappresentante della C.P.S. risulti assente per tre volte consecutive alle attività di cui agli artt. 6, 7, 8, perderà la sua carica e il diritto di partecipare alle attività della C.P.S..

Subentrerà al suo posto il primo dei non eletti. Sono ammesse le seguenti giustificazioni:

- Certificato del medico curante;
- Certificazione del Dirigente Scolastico della scuola di appartenenza ad attività scolastiche ed istituzionali;
- Certificato del distretto militare;
- Certificato delle associazioni sportive di appartenenza.

I responsabili delle attività hanno l'obbligo di segnalare ai membri dell'Organo di Garanzia Provinciale eventuali comportamenti scorretti o assenze reiterate da parte dei componenti del proprio organo.

#### **Art. 15**

##### **Modifiche del presente statuto**

La modifica totale o parziale del presente statuto è possibile attraverso il consenso generale dell'Assemblea attraverso una votazione che richiede una maggioranza del 50% + 1 dei componenti.

#### **Art. 16**

##### **Disposizioni finali**

Il presente regolamento, adottato dalla Consulta con propria deliberazione approvata a maggioranza, può essere modificato o sostituito con atto deliberativo su proposta della Commissione di Coordinamento o di almeno un terzo degli aventi diritto al voto, sempre a maggioranza.

#### **Il Presidente della C.P.S.**

Scotucci Elettra

#### **Il Vicepresidente**

D'Ortenzi Maria Vittoria

#### **Il Consiglio di Presidenza**

Marcucci Enrico

Giacomozzi Federico

Bernetti Evangelista Michele

#### **L'Organo di Garanzia**

Clementi Simone

Botticelli Gloria

#### **Il segretario**

Migliaccio Sara